



CITTA' DI
COLLEGNO



TARIFFA

PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI

REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22/12/2004, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 19/04/2005, n. 173 del 22/12/2005, n. 42 del 26/04/2007 e n. 25 del 27/02/2008)

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., dal DPR 27/4/1999, n. 158 e dalla Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2
Servizio di gestione dei rifiuti e relativi costi

1. La *gestione dei rifiuti*, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consorzio di Bacino individuato dalla Legge Regionale n. 24/2002 (successivamente chiamato *soggetto gestore*) è tenuto a presentare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, affinché il Comune possa approvarlo e presentarlo all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

ART. 3
Istituzione e determinazione della tariffa

1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita la Tariffa, che sostituisce, dalla data della sua applicazione, la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuato ai sensi del precedente art. 2, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. La tariffa è approvata dal Comune sulla base della proposta dal *soggetto gestore* ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
5. Le tariffe per le singole utenze sono stabilite annualmente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato indicato dal DPR 27/4/1999, n. 158.

6. In caso di mancata adozione della tariffe nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente.

ART. 4

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 49, c. 17, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si applica il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità della tariffa e riversato alla Provincia.

ART. 5

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono riferite alle civili abitazioni e loro pertinenze occupate da nuclei familiari, residenti o non residenti nel Comune di Collegno.
2. Per la determinazione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti nel Comune di Collegno, occorre fare riferimento alla situazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio, e per il primo anno di tariffazione, si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza, determinata con la denuncia di inizio occupazione. Per gli anni successivi al primo, la determinazione del numero dei componenti avviene secondo le disposizioni dei commi 2 o 7 del presente articolo.
4. ¹La variazione nella composizione del nucleo familiare viene considerata per l'anno di imposta di riferimento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla variazione stessa, da denunciare nei termini e con le modalità previste dall'art. 15.
5. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dal mese successivo alla data del ricovero;
 - il componente del nucleo familiare deceduto, a decorrere dal mese successivo al decesso;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
 - i figli in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, relativamente al periodo in cui convivono con l'altro genitore;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - ²i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco.

¹ Il comma 4 dell'art. 5 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 173 del 22/12/2005.

² Il comma 5 dell'art. 5 è stato integrato con deliberazione di C.C. n. 173 del 22/12/2005

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio del Comune di Collegno. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un coefficiente "Ka" di adattamento pari a 1,05, ed un coefficiente "Kb" di adattamento pari a 1,80³. Questi parametri forfetari si applicano, altresì, alle abitazioni tenute a disposizione da residenti nel Comune, in aggiunta all'abitazione principale.

Alle utenze domestiche riferite a nuclei familiari che hanno perso la residenza per la necessità di trasferirsi presso case di cura, si applica un coefficiente Ka pari a 0,80 e un Kb pari a 0,60.⁴

8. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente "ka" di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare stesso ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e di seguito riportato:

NUMERO COMPONENTI	Ka (fisso)
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o oltre	1,30

9. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti, specificata per kg e prodotta da ciascuna utenza. Le pertinenze delle civili abitazioni non sono utenze assoggettabili alla parte variabile della tariffa. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica il sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, nell'ambito degli intervalli indicati per i coefficienti Kb, nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il coefficiente Kb è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.

ART. 6

Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali diversi dall'uso abitativo. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo la seguente classificazione⁵.

³ Il comma 7 dell'art. 5 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005.

⁴ Il comma 7 dell'art. 5 è stato integrato con deliberazione di C.C. n. 173 del 22/12/2005.

⁵ Le descrizioni delle categorie 1, 14 e 27 delle utenze non domestiche del comma 1 dell'art. 6 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005

N. CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITA' DELLA SINGOLA CATEGORIA
1	MUSEI - BIBLIOTECHE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI DI CULTO SCUOLE
2	CINEMA - TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI – DISTRIBUTORI - CARBURANTI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI – AUTOSALONI - NEGOZI MOBILI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI – AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE - LIBRERIE – CARTOLERIA -, FERRAMENTA E ALTRI
13	BENI DUREVOLI
14	EDICOLA FARMACIA – ERBORISTA - TABACCAIO NEGOZI PARTICOLARI – FILATELIA – TENDE – TAPPETI - CAPPELLI - OMBRELLI – ANTIQUARIATO
15	-, OROLOGIAI
16	BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI E BENI NON ALIMENTARI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE – BARBIERE - ESTETISTA
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME - IDRAULICO - FABBRO -ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI – TRATTORIE – OSTERIE - PIZZERIE
23	MENSE – BIRRERIE - AMBURGHERIE
24	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA
25	SUPERMERCATI - PANE E PASTA – MACELLERIA - SALUMI E FORMAGGI - GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA – PESCHERIE FIORI E PIANTE
28	IPERMERCATI DI GENERE MISTI
29	BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE - NIGHT CLUB

2. Ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, anche se eventualmente ubicati in luoghi diversi, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta, che occupa le maggiori superfici, senza la

distinzione tariffaria tra i diversi locali. Nel caso di difficoltà di individuazione dell'attività svolta, per individuare l'attività prevalente occorre fare riferimento a quella risultante ai fini IVA.

3. Ai depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. Nella categoria 3 "AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA" rientrano esclusivamente le autorimesse, i grandi parcheggi auto coperti di centri commerciali ed i magazzini ad uso deposito automezzi;
4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività non previste tra quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
5. Per ogni classe di attività riferita alle utenze non domestiche la tariffa è composta da una parte fissa e una variabile.
6. La parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati per i coefficienti K_c , nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Il coefficiente K_c è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.
7. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il *soggetto gestore* organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati per i coefficienti K_d , nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Il coefficiente K_d è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.

ART. 7

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte di cui all'art. 8, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
2. Gli occupanti o conducenti devono la tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate a non residenti, la tariffa se non denunciata e pagata dall'occupante è comunque dovuta dal proprietario dei locali.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei

confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. Lo stesso soggetto è responsabile del versamento della tariffa dovuta.

ART. 8

Superfici soggette alla tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui ai successivi articoli 9 e 10.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, box auto, lavanderie, serre, ecc..);
 - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, accessori o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
3. Relativamente alle aree scoperte, si precisa che non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

ART. 9

Esclusioni

1. Sono oggettivamente esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.
2. Sulla base di quanto previsto dal comma precedente, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
 - balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
 - parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
 - con superfici coperte di altezza minima, tale da non consentire l'utilizzabilità per il difficile accesso;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, cabine elettriche ed elettroniche, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
 - totalmente non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di durata delle opere e, comunque, non oltre la data riportata

nella certificazione di fine lavori. Non rientrano in questa ipotesi i casi di ristrutturazione o restauro che consentano l'utilizzo parziale del fabbricato;

- stalle, fienili, porticati, concimaie a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e i locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;
- aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Quando si tratti di superfici che presentino il carattere della promiscuità nella produzione di rifiuti, tale parte può essere determinata anche in percentuale, così come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono presentare una dichiarazione che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non pericolosi, con la descrizione di tali rifiuti derivanti dall'attività esercitata; presentando inoltre la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale, pericoloso o non pericoloso.

4. Le circostanze di cui sopra comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 10

Condizioni d'uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20%, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali non assimilati.

ART. 11

Agevolazioni per la raccolta differenziata e per il riciclo

1. Ai fini di assicurare le agevolazioni previste dall'art. 49, c. 10, del D. Lgs 22/97 per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, sono introdotte le seguenti agevolazioni:

a) è applicata una riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa a favore degli utenti domestici che provvedono in proprio al compostaggio domestico e **dichiarano di aver rinunciato al servizio pubblico di raccolta della frazione organica. Tale riduzione non si applica in caso di utilizzo di dissipatore/trituratore dei rifiuti organici, dal momento che l'uso di tali attrezzature è sconsigliato dall'ATO 3 "Torinese", che svolge funzioni di governo e controllo del servizio idrico integrato**⁶;

b) è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, da definire con atto di Giunta Comunale in misura proporzionale e fino ad un massimo del 15%, a favore degli utenti domestici che dimostrino di aver attivato un minor conferimento di rifiuti indifferenziati rispetto alla media annuale prevista inizialmente per i medesimi utenti. Tale agevolazione è applicabile solo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Per il primo anno di passaggio da tassa a tariffa e fino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, la tariffa si riduce grazie all'abbattimento dei costi complessivi attraverso la previsione degli introiti derivanti dalla vendita differenziata;

c) fino alla totale estensione del servizio di raccolta "porta a porta" in tutta la Città, è applicata una riduzione pari al **10%** della parte variabile della tariffa a favore degli utenti domestici che risiedono nei quartieri in cui è stato attivato il metodo di raccolta "porta a porta", nel caso in cui sia stato dimostrato un incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente⁷.

2. Ai fini di assicurare le agevolazioni previste dall'art. 49, c. 10, del D. Lgs 22/97 per la raccolta differenziata, sono introdotte le seguenti agevolazioni:

a) In caso di puntuale pesatura dei rifiuti per singola utenza non domestica, è applicato una riduzione della parte variabile della tariffa a favore degli utenti non domestici, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore comprova di avere avviato al recupero medesimo. A questo proposito, si stabilisce che:

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero sul totale dei rifiuti prodotti dal medesimo utente;

- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio avviati al recupero;

b) Il primo anno transitorio di passaggio da tassa a tariffa e comunque fino a che non saranno introdotti metodi di puntuale pesatura dei rifiuti per singola utenza non domestica, al produttore che avvia interamente al recupero i rifiuti urbani assimilati prodotti si applica una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, riconosciuta con riferimento alle superfici relative a locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti scarti e/o residui di lavorazione destinati al riciclo o al riutilizzo.⁸

3. Le agevolazioni previste per le utenze domestiche dal precedente comma 1., sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco, a condizione che dimostri di averne diritto. A tal fine, il *soggetto gestore* è tenuto ad inviare apposita attestazione, dalla quale risultino i dati necessari per l'applicazione delle riduzioni stesse.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista dal precedente comma 2. per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, una dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno di

⁶ Il comma 1, lettera a), dell'art. 11) è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008

⁷ La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005, aumentando la riduzione dal 2% al 10%

⁸ Il comma 2 dell'art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 173 del 22/12/2005, sostituendo le lettere d) ed e) in a) e b).

riferimento, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, comprovante l'avviato riciclo/recupero. Inoltre, ai fini della riduzione di cui al precedente comma 2, lett. d), è necessaria l'attestazione della quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate a consuntivo e comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
5. Il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile nei casi di cumulo delle moderazioni di cui all'art. 10 delle riduzioni di cui al presente art. 11 e delle agevolazioni ed esenzioni di cui al successivi art. 12 e 13 del presente regolamento è stabilito nella misura del 70% della tariffa dovuta⁹.

ART. 12

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e/o particolari agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della tariffa rispetto alla tassa rifiuti. A tal fine, dietro apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti:
 - a) Hanno diritto alla totale esenzione (o alla parziale esenzione) della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISAP, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto sulla base dei criteri stabiliti dal Comune stesso.
 - b) Hanno diritto alla riduzione del **70%** della tariffa i locali adibiti a civile abitazione **il cui** nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE inferiore o uguale a Euro **8.000,00**.¹⁰
 - c) Hanno diritto alla riduzione del **40%** della tariffa i locali adibiti a civile abitazione **il cui** nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro **8.000,01** ma inferiore o uguale a Euro **10.000,00**.¹¹
 - d) Hanno diritto alla riduzione del **20%** della tariffa i locali adibiti a civile abitazione **il cui** nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro **10.000,01** ma inferiore o uguale a Euro **13.000,00**.¹²

⁹ Il comma 5 dell'art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005.

¹⁰ La lettera b), comma 1 dell'art. 12 è stata modificata prima con deliberazione di C.C. n. 42 del 26/04/2007, successivamente con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008 che così recitava: "*Hanno diritto alla riduzione del 70% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione di persone o famiglie titolari di reddito da lavoro dipendente (o da pensione ovvero monoreddito) ovvero privi di reddito, purchè vi sia presente un soggetto disoccupato ed iscritto al Centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi, che dimostrino che il proprio nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE inferiore o uguale a Euro 8.000,00. Per attestare tale valore occorre presentare una valida dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) della situazione economica complessiva del nucleo familiare*"

¹¹ La lettera c), comma 1 dell'art. 12 è stata modificata prima con deliberazione di C.C. n. 42 del 26/04/2007, successivamente con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008 che così recitava: "*Hanno diritto alla riduzione del 40% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione di persone o famiglie titolari di reddito da lavoro dipendente (o da pensione ovvero monoreddito) ovvero privi di reddito, purchè vi sia presente un soggetto disoccupato ed iscritto al Centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi, che dimostrino che il proprio nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 8.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 10.000,00. Per attestare tale valore occorre presentare una valida dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) della situazione economica complessiva del nucleo familiare*"

- e) **Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00.**
- f) **Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai nuclei familiari titolari di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato, da lavoro parasubordinato, da pensione, ovvero privi di reddito (purchè dimostrino l'iscrizione al centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi) e non sono concesse ai nuclei familiari in cui siano presenti persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo.**

Le stesse agevolazioni trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

Per attestare tale valore ai fini ISEE, il richiedente la prestazione agevolata, di cui alle precedenti lett. b), c) e d) è tenuto, entro il mese di settembre, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.¹³

- 2. Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente:
 - a) Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi.
 - b) Al fine di supportare gli esercizi commerciali ed artigianali situati in particolari zone della Città interessate da grandi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di lunga durata, che si protraggono per oltre sei mesi, quali per esempio i lavori della metropolitana. Tali agevolazioni e/o esenzioni saranno concesse a fronte della dimostrazione della diminuzione di ricavi (autocertificazione) dell'anno di attivazione del cantiere nella zona interessata o negli anni successivi in cui il cantiere sia ancora attivo nella medesima zona, rispetto all'anno precedente.
 - c) Al fine di contrastare i fenomeni di declino dei mercati che offrono scarsa o nulla presenza di esercizi in sede fissa, supportando gli operatori di commercio su aree pubbliche (ambulanti).
- 3. In relazione al particolare uso, sono esenti dalla tariffa:
 - I locali ed aree adibiti all'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - I locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, quali, ad esempio, i locali degli asili nido;

3bis. In relazione al particolare uso a cui sono destinate, le pertinenze delle civili abitazioni di cui al precedente art. 5, utilizzate come box auto, scontano una tariffa indipendente dal numero di

¹² La lettera d), comma 1 dell'art. 12 è stata modificata prima con deliberazione di C.C. n. 42 del 26/04/2007, successivamente con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008 che così recitava: *"Hanno diritto alla riduzione del 20% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione di persone o famiglie titolari di reddito da lavoro dipendente (o da pensione ovvero monoreddito) ovvero privi di reddito, purchè vi sia presente un soggetto disoccupato ed iscritto al Centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi, che dimostrino che il proprio nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 10.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 13.000,00. Per attestare tale valore occorre presentare una valida dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) della situazione economica complessiva del nucleo familiare"*

¹³ Le lettere e) ed f) dell'art. 12, comma 1, sono state aggiunte con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008

componenti il nucleo familiare: a tal fine, la parte fissa della tariffa è calcolata attribuendo un coefficiente “ka” di adattamento pari a 0,80¹⁴.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 13

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura del 50 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce: al 40 per cento per i locali e le aree situati oltre i 500 metri.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento, a seguito di attestazione del *soggetto gestore* del Servizio comunicata al Comune.

ART. 14

Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza con l'occupazione o conduzione dei locali e aree. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 7., comma 4.
3. La variazione e la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, danno diritto all'abbuono o rimborso della tariffa con effetto:
 - a) dal primo giorno del mese successivo alla variazione o cessazione stessa, nel caso di denuncia tempestiva;
 - b) dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o la cessazione stessa, nel caso di denuncia tardiva;

¹⁴ Il comma 3bis dell'art. 12 è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005

- c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate delle variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare¹⁵
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 15 **Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 7, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa devono presentare al *soggetto gestore*, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree soggette a tariffa siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal *soggetto gestore* e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi che determinano la tariffa dovuta siano rimasti invariati. Il Comune si riserva di verificare gli elementi denunciati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art 5, comma 2¹⁶.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa, ogni variazione relativa alle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie imponibile, nonché la cessazione dall'uso dei locali ed aree, devono essere comunicate al *soggetto gestore* entro il 20 gennaio successivo all'anno di riferimento. Entro gli stessi termini e relativamente alle utenze domestiche, deve altresì essere comunicata ogni variazione nel numero dei componenti, che si protragga per oltre sei mesi nell'anno di tassazione. La denuncia di variazione e di cessazione, debitamente accertate, hanno effetto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi e del codice fiscale del soggetto che la presenta a nome di tutti gli occupanti;
 - il numero ed i dati identificativi degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi, se non residenti;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio o di variazione dell'occupazione o conduzione.
 - **i dati catastali dell'immobile (foglio, numero e subalterno per i fabbricati; particella per i terreni) ed il titolo dell'occupazione/detenzione: proprietà, usufrutto, locatario o altro diritto reale di godimento**¹⁷
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

¹⁵ il comma 3 – lettera c) dell'art. 14 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26/04/2007 che così recitava: “dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, nel caso di variazione nel numero dei componenti che si protragga per meno di sei mesi nell'anno di tassazione.”

¹⁶ Il comma 2 dell'art. 15 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/04/2005

¹⁷ Il comma 4 dell'art. 15 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/2008 aggiungendo il quinto e ultimo punto

- l'indicazione dei dati identificativi e del codice fiscale del rappresentante legale che la presenta a nome dell'occupante;
 - l'indicazione dei dati identificativi, della ragione sociale, del codice fiscale/partita IVA e dell'attività prevalente dell'utenza non domestica;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio o di variazione dell'occupazione o conduzione.
6. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. Il *soggetto gestore* che riceve la denuncia è tenuto a rilasciarne ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 16

Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Il *soggetto gestore* provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia ed esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97, il *soggetto gestore* del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di inizio di occupazione o conduzione;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai conduttori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, dipendenti dal *soggetto gestore*, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal *soggetto gestore* medesimo;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il *soggetto gestore*, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
4. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a

tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile.

ART. 17

Rimborsi

1. L'abbuono o il rimborso o della tariffa riconosciuta non dovuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 14., comma 3, è disposto dal *soggetto gestore* del servizio entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 15, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla ricezione della richiesta di pagamento della tariffa.
2. In ogni altro caso, l'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal *soggetto gestore* entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, non oltre tre anni dall'avvenuto pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito versamento.

ART. 18

Riscossione della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs. n.22/97, il *soggetto gestore*, che gestisce il servizio dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune, provvede alla riscossione della tariffa, mediante emissione di apposita fattura in capo ai soggetti passivi ed ai soggetti responsabili di cui al precedente art. 7, secondo quanto disposto della legislazione e dal presente Regolamento.
2. Il pagamento della fattura può avvenire in più rate o in unica soluzione, entro i termini e con le modalità individuate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno. Tali termini e tali modalità devono essere indicati nella fattura di pagamento stessa, da inviare almeno sessanta giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione della fattura di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge e secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 19
Tariffa Giornaliera di smaltimento rifiuti

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ed è, determinata in base alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), rapportata a giorno (nella misura, cioè, di 1/365 - uno su trecentosessantacinque -) e arrotondata a quattro decimali, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.
3. Per gli operatori mercatali su aree pubbliche (ambulanti), si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), rapportata a giorno e arrotondata a quattro decimali, attribuita alle categorie 16 e 29 dell'elenco sotto l'art. 6 del presente Regolamento (cat16 "Banchi di mercato beni durevoli" e cat 29 "banchi di mercato generi alimentari), maggiorata del 50 per cento.
4. La tariffa giornaliera può essere riscossa dal Concessionario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed è riversata al *soggetto gestore*, con le stesse modalità previste per la T.O.S.A.P.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tariffa annuale.

ART. 20
Penalità e violazioni

1. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione o conduzione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, il *soggetto gestore* determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 16.
2. A seguito della determinazione presuntiva degli elementi utili alla quantificazione della tariffa di cui al precedente comma 1. del presente articolo, il *soggetto gestore*, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento, emette apposita fattura, maggiorata di un importo a titolo di penale e risarcimento delle spese amministrative sostenute, pari al 50% dell'importo annuo fatturato, e dei relativi interessi legali.
3. Il pagamento della fattura, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, deve essere effettuato entro il termine indicato nella fattura stessa. In caso di ritardato o omesso pagamento, il *soggetto gestore* ha diritto di esigere sugli importi fatturati una maggiorazione, a titolo di penale e risarcimento delle spese amministrative sostenute, pari al 30% degli importi da pagare, oltre ai relativi interessi legali.
4. La mancata presentazione di atti, documenti, questionari di cui all'art. 16 del presente Regolamento, è soggetta alla maggiorazione di 51 euro a titolo di penale per il risarcimento delle spese amministrative sostenute per il controllo.

ART. 21
Disposizioni finali e transitorie

1. Dal 1° gennaio 2005, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune. Nel caso il *soggetto gestore* rilevi evasione totale o parziale della tassa rifiuti, con riferimento alle annualità fino all'anno di competenza 2004, deve segnalarlo al Comune.
2. In sede di prima applicazione della tariffa, per evitare aggravii e disservizi agli utenti, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa di cui al precedente art. 7., nonché delle superfici soggette alla tariffa di cui al precedente art. 8., sono utilizzati i dati e gli elementi utili ai fini della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti. Pertanto, le denunce presentate ai fini della tassa e le relative situazioni contributive sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti della determinazione della tariffa, fino a diversa comunicazione dell'utenza.
3. Per il primo anno di passaggio a tariffa ed in caso di mancanza dei dati relativi al numero degli occupanti delle utenze domestiche, gli stessi vengono determinati secondo le disposizioni del precedente art. 5.
4. In via transitoria, per il primo anno di passaggio a tariffa, il Comune è tenuto a svolgere tutte le funzioni che il legislatore ed il presente regolamento prevedono in capo al *soggetto gestore*, che, in fase di avvio, non dispone di idonea struttura organizzativa. Successivamente, in caso persista l'attuale situazione operativa o si utilizzino diverse modalità organizzative anche attraverso convenzioni, la Giunta Comunale è tenuta a definire le modalità di svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento a carico del *soggetto gestore*.
5. Per quanto indicato nel precedente comma 4., tutte le funzioni previste in capo al *soggetto gestore* dal presente Regolamento sono da intendersi a carico del *Comune di Collegno*, fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 6, comma 7, art. 11, comma 3 e art. 13, comma 3, che potrà essere svolto dalla società C.I.D.I.U. S.p.a., che attualmente effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

ART. 22
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

<i>ART 1 - Oggetto del regolamento</i>	1
<i>ART 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e relativi costi</i>	1
<i>ART 3 - Istituzione e determinazione della tariffa</i>	1
<i>ART 4 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i>	2
<i>ART 5 - Utenze domestiche</i>	2
<i>ART 6 - Utenze non domestiche</i>	3
<i>ART 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa</i>	5
<i>ART 8 - Superfici soggette alla tariffa</i>	6
<i>ART 9 - Esclusioni</i>	6
<i>ART 10 - Condizioni d'uso particolari</i>	7
<i>ART 11 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e per il riciclo</i>	7
<i>ART 12 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e/o particolari agevolazioni ed esenzioni</i>	9
<i>ART 13 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio</i>	11
<i>ART 14 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione</i>	11
<i>ART 15 - Denunce</i>	12
<i>ART 16 - Poteri del soggetto gestore del servizio</i>	13
<i>ART 17 - Rimborsi</i>	14
<i>ART 18 - Riscossione della tariffa</i>	14
<i>ART 19 - Tariffa Giornaliera di smaltimento rifiuti</i>	15
<i>ART 20 - Penalità e violazioni</i>	15
<i>ART 21 - Disposizioni finali e transitorie</i>	16
<i>ART 22 - Entrata in vigore</i>	16